



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6760/2021** promossa da:

**LUCIANO [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA

Appellante

contro

**APULIA PRONTOPRESTITO SRL** (C.F. 02875460244),

Appellata contumace

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Luciano [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di San Severo n 231/2021 con cui era stata dichiarata il difetto di legittimazione passiva dell'Apulia Prontoprestito S.r.l.

La società convenuta, pur evocata ritualmente in giudizio, non si è costituita.

Detta società aveva in primo grado eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di proporzionale rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni per intermediario finanziario, deducendo la legittimazione esclusiva, rispettivamente, della CO.FI.MAR. srl e Unipolsai Assicurazioni Spa. e, nel merito chiedeva il rigetto delle domande.

Orbene deve in primo luogo rilevarsi come, al caso in esame, non sia applicabile l'art. 125-sexies TUB (secondo cui "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*"), trattandosi di norma introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, successiva alla stipulazione del finanziamento in questione concluso nel 2008.

Le spese seguono soccombenza di parte appellata e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. in vigore, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'appello ed, in riforma parziale della sentenza appellata, accerta e dichiara la nullità contratto di finanziamento stipulato tra le parti, nella parte in cui non prevede a favore del consumatore la riduzione proporzionale del costo complessivo del credito nel caso di estinzione anticipata del rapporto;
- condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 4.478,35, decurtato l'importo corrisposto a titolo di rimborso pari ad € 496,74, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
- condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 147,00 per spese ed € 2.552,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario. nonché quelle del primo grado che si liquidano in euro 98.00 per spese ed euro 1.265,00 con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante lettura e allegazione al verbale.

Così deciso in Foggia il 20 giugno 2023.

Il giudice  
Filomena Mari